

CASSAZIONE/ A parere della Corte l'omessa esposizione giustifica l'inammissibilità

Il ricorso deve essere esaustivo

Non basta riportare solo dispositivi di sentenze di merito

DI ADELAIDE
CARAVAGLIOS

Non è ammissibile per omessa esposizione dei fatti di causa il ricorso in cassazione quando riporta unicamente i dispositivi delle sentenze di merito: lo ha chiarito la Suprema corte di cassazione nell'ordinanza n. 122/2019.

Intervenuti per dirimere una controversia avente ad oggetto un problema di distanze legali (si trattava più precisamente della costruzione, ad opera dei proprietari del solo pian terreno di un edificio, di un manufatto, adibito a ripostiglio, posto in appoggio al muro perimetrale comune, costruzione avvenuta in palese violazione delle disposizioni esistenti sull'uso della cosa comune ed in assenza del consenso degli altri proprietari), i giudici della II sezione civile hanno ricordato che «il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato sia inammissibile», dal momento che proprio l'esposizione sommaria di tali fatti

Diritto di abitazione, valore fuori calcolo

Il valore del diritto di abitazione del coniuge assegnatario deve essere escluso dal calcolo delle quote da farsi in sede di scioglimento della comunione legale tra coniugi, altrimenti comportando un'indebita locupletazione a favore del genitore affidatario; lo ha chiarito la Cassazione nell'ordinanza n. 33069/2018.

Intervenuti sul ricorso avverso la sentenza di secondo grado, i giudici della II sezione civile hanno avuto modo di precisare (adeguandosi ad alcuni precedenti giurisprudenziali sul punto e contrariamente a quanto deciso in sede di merito dove si era proceduto ad una valutazione economica del bene tenendo conto del vincolo esistente) che l'assegnazione del godimento della casa familiare non può essere presa in considerazione in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l'immobile stesso venisse attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento e questo perché «tale diritto è attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e del coniuge affidatario»: diversamente – continuano – si verrebbe a realizzare

«un'indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alleneare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale».

Nello stimare i beni per la formazione delle quote ai fini della divisione non si può non considerare il fatto che «in ipotesi di assegnazione in proprietà esclusiva della casa familiare, ai cui coniugi erano comproprietari, al coniuge affidatario dei figli, si riunisce nella stessa persona il diritto di abitare nella casa familiare – che perciò si estingue automaticamente – e il diritto dominicale sull'immobile, che rimane privo di vincoli»: ne deriva che in sede di valutazione economica del bene «casa familiare», nel giudizio di scioglimento della comunione, il diritto di abitazione conseguito al provvedimento di assegnazione non deve influire in alcun modo sulla determinazione del conguaglio dovuto all'altro coniuge.

Così argomentando hanno dunque cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra corte d'appello che dovrà provvedere ad un nuovo esame e decidere sulle spese di giudizio.

Adelaide Caravaglios

© Riproduzione riservata

Esiste, infatti, «un rapporto di complementarietà tra il requisito della «esposizione sommaria dei fatti della causa» e quello – che lo segue nel modello legale del ricorso – della «esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione», essendo l'una in grado di rendere intelleggibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso e le censure mosse alla sentenza impugnata: la corte, quindi, prima di esaminare i motivi, deve essere messa in condizione di percepire sia il rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia lo sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito: solo così può essere «munita, delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti». Ora questa valutazione è resa possibile solo se chi giudica sia stato previamente posto a conoscenza della «vicenda sostanziale e processuale in modo complessivo e sommario», mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili.

© Riproduzione riservata

deve considerarsi requisito indispensabile non tanto nell'interesse della contro- parte, quanto piuttosto in funzione del sindacato che la Corte è chiamata a svolgere proposte.